
Legge regionale 30 maggio 2018, n. 27

Prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013.

(Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 08.06.2018)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Competenza delle regioni. Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico);

Vista la legge regionale 23 gennaio 2018, n. 4 (Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013);

Considerato quanto segue:

1. È necessario, in conformità al principio della leale collaborazione istituzionale, riformulare il punto 3 del preambolo della l.r. 57/2013, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 4/2018, per una più appropriata esplicitazione delle potestà esercitabili dalla Regione in materia di giochi leciti ai sensi della giurisprudenza costituzionale, recependo le osservazioni formulate dal Governo nell'ambito del procedimento di controllo della l.r. 4/2018 svolto ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Approva la presente legge

Art. 1

Competenza delle regioni. Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013

1. Il punto 3 del preambolo della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico), è sostituito dal seguente:

“ 3. La Corte costituzionale con le sentenze 10 novembre 2011, n. 300 e 11 maggio 2017, n. 108, ha riconosciuto alle regioni la possibilità di legiferare in materia di regolamentazione dei giochi leciti, al fine di tutelare categorie di persone socialmente a rischio e per la prevenzione della ludopatia; ”.